

Regione Piemonte
Provincia di Torino



Città di Rivoli

P R G C

piano | regolatore | generale | comunale

Variante ai sensi del dpr 327 del 2001 e s.m. e i. art.10

PROGETTO DEFINITIVO

Variante Obbligatoria n. 16P/2012

D
1

Norme di Attuazione (articoli variati)

Il Sindaco

Franco Dessì

**L'Assessore alla
Pianificazione Territoriale**

Arch. Adriano Sozza

Il Segretario Generale

Dott.ssa Elisabetta Scatigna

Progetto: Direzione Servizi al Territorio

**Il Dirigente pro tempore della
Direzione**

Dott.ssa Elisabetta Scatigna

I Progettisti

*Arch. Antonio Graziani (R. di P.)
Arch. Ugo Fiorucci
Arch. Silvia Freccero*

Progetto definitivo di revisione del P.R.G.C. approvato con D.G.R. n°11-3288 del 25/06/2001

Progetto definitivo di variante strutturale al vigente P.R.G.C. denominata 1S/2003 approvato con D.G.R. n°25-4848 del 11/12/2006

Progetto definitivo di variante parziale al vigente P.R.G.C. denominata 10P/2006 approvato con D.C.C. n°30 del 30/03/2007

Progetto definitivo di variante parziale al vigente P.R.G.C. denominata 11P/2008 approvato con D.C.C. n°33 del 23/03/2009

Progetto definitivo di variante parziale al vigente P.R.G.C. denominata 12P/2008 approvato con D.C.C. n°141 del 18/12/2008

Progetto definitivo di variante non-variante al vigente P.R.G.C. denominata NVAR2/2009 approvato con D.C.C. n°50 del 21/04/2009

Progetto definitivo di variante parziale al vigente P.R.G.C. denominata 14P/2010 approvato con D.C.C. n°71 del 16/06/2010

Progetto definitivo di variante parziale al vigente P.R.G.C. denominata 13P/2010 approvato con D.C.C. n°83 del 12/07/2010

Progetto definitivo di variante non-variante al vigente P.R.G.C. denominata NVAR3/2011 approvato con D.C.C. n°126 del 21/12/2011

Progetto definitivo di variante parziale al vigente P.R.G.C. denominata 15P/2012 approvato con D.C.C. n°71 del 27/06/2012

Progetto definitivo di variante non-variante al vigente P.R.G.C. denominata NVAR4/2011 approvato con D.C.C. n°45 del 23/04/2012

Progetto preliminare di variante parziale al vigente P.R.G.C. denominata 17P/2012 approvato con D.C.C. n°78 del 18/07/2012

- 3 In caso sussistano i requisiti premessi gli ampliamenti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto del distacco dai confini od in caso di distacchi inferiori a mt. 5,00 consenso scritto, nelle forme di legge, dei proprietari confinanti, nel rispetto comunque delle norme di codice civile;
 - b) rispetto dei vincoli di P.R.G.C. per ampliamento di sedi stradali esistenti o per nuova viabilità di P.R.G.C. Nel caso di edifici ricadenti nelle fasce di rispetto delle strade valgono i disposti del D.P.R. 26/04/93 n°147, con l'avvertenza che la quantità massima di ampliamento ammissibile risulta quella del presente articolo.

10.7 Interventi in zone a vincolo idrogeologico

- 1 Gli interventi ricadenti nelle zone a vincolo idrogeologico sono subordinati alle prescrizioni degli artt. 30 e 31 della L.R. 56/77.

10.8 Indici urbanistici nei servizi pubblici

- 1 I servizi sociali e le attrezzature a livello comunale di cui agli articoli 21 e 22 (purché in aree pubbliche o in diritto di superficie o di proprietà degli Enti istituzionalmente competenti) della L. R. 56/77, hanno convenzionalmente superficie lorda nulla, agli effetti della verifica degli indici urbanistici di area.
In queste aree verranno realizzati impianti ed attrezzature da parte del Comune e di Enti istituzionalmente competenti: TELECOM, ENEL, ecc. I privati potranno intervenire esclusivamente in diritto di superficie e tramite la stipulazione di una convenzione che in accordo con il Comune, stabilisca normativamente le condizioni d'uso degli impianti da realizzare.
- 2 Le coperture mobili di impianti sportivi pubblici o privati e gli impianti sportivi privati potranno essere realizzati anche in aree non a specifica destinazione, purché in diritto di superficie e tramite la stipulazione di una apposita convenzione con il Comune circa le condizioni d'uso; tali impianti dovranno disporre di parcheggi commisurati all'entità dell'utenza.
- 3 Nel caso di interventi finalizzati alla cessione in locazione di edifici per le Forze dell'Ordine i privati possono operare in regime di proprietà, previa stipula di convenzione con l'Amministrazione che vincoli la destinazione e le modalità di locazione delle strutture realizzate.

10.9 Vincoli e fasce di rispetto

- 1 Nelle Tavole di Piano in scala 1:2.000 e nelle tavole in scala 1:5000 (Allegati tecnici B5), sono riportati i vincoli e le relative fasce di rispetto; per le aree su cui essi ricadono, valgono le prescrizioni di carattere urbanistico, edilizio e di salvaguardia dei rispettivi provvedimenti amministrativi e normativi.
 - a. Tutela delle zone di particolare interesse ambientale: D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali – art. 146 (L. 8/8/1985 n. 431); è rappresentata in cartografia la fascia di 150 mt lungo i corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi (art. 1 punto c) . Le aree boscate, ancorchè vincolate ai sensi del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali (L. 8/8/1985 n. 431), sono ricomprese nella perimetrazione effettuata in applicazione della L.R. 3/4/1989 n. 20 e riportata al punto h) seguente.
 - b. Immobili vincolati ai sensi del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali – art. 2 (L. 1/6/1939 n. 1089): sono riportati in cartografia gli immobili sottoposti a tutela, anche con specifico decreto notificato.

- c. «Servitù perpetua ed inamovibile» canale in muratura A.A.M. di Torino - Rogiti Notarili dal 1855 al 1858.
- d. Aree di protezione della rete ferroviaria alta capacità derivate dallo Schema di Piano Territoriale Regionale (mt. 60 - ai sensi dell'art. 12 c. 1 della L.R. 56/77).
- e. Area di protezione della rete ferroviaria (mt. 30 - ai sensi del DPR 11/7/80 n° 753).
- f. Distanza di rispetto degli edifici dai cavi dell'elettrodotta (Il vincolo è da intendersi come il cilindro avente come asse i cavi, che per esigenze cartografiche viene rappresentato come proiezione al suolo del cilindro stesso).
 - 130 KW; raggio mt 10 ai sensi del D.P.C.M. 23/4/1992.
 - 220 KW; raggio mt 18 ai sensi del D.P.C.M. 23/4/1992.
- g. Terreno sottoposto a vincolo idrogeologico L.R. 9/8/1989 n. 45.
- h. Terreno sottoposto a vincolo paesaggistico ambientale L.R. 3/4/1989 n. 20; la carta riporta la perimetrazione individuata dal Settore Urbanistica in applicazione a tale legge (aree boscate).
- i. Vincolo ai sensi del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali – art. 139 (L. 29/6/1939 n. 1497 - Tutela delle bellezze naturali e panoramiche D.M. 12/11/1952); l'area individuata deriva dalla sovrapposizione della perimetrazione catastale indicata dal decreto.
- j. Istituzione dell'area attrezzata collina di Rivoli L.R. 21/5/1984 n. 25; perimetrazione ricavata dalla planimetria allegata alla legge.
- k. Delimitazione delle fasce fluviali ai sensi del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), adottato con deliberazione n. 1 in data 11/5/1999 dal Comitato Istituzionale ed approvato con D.P.C.M. 24/05/2001. Sono riportate le fasce A, B, (B di progetto) e C individuate dalla cartografia allegata al Piano. Per gli interventi ammessi nelle rispettive fasce si fa riferimento ai contenuti delle Norme di Attuazione del P.A.I., Titolo II artt. 29, 30 e 31. In particolare ai sensi dell'art. 18 c. 2 del P.A.I. è stato effettuato uno studio della compatibilità idraulica e idrogeologica rispetto alle condizioni di dissesto presenti o potenziali, relativo agli ambiti adiacenti al fiume Dora Riparia con particolare riferimento alle aree ra1, ra2 (ex cotonificio Valle Susa e Mulino Barca vedere art. 6.5.2) Ai1(art. 6.1.1), At1(art. 6.1.2) e Fa1 (art. 6.4 comma 3).
- l. Distanza di rispetto dei confini recintati degli impianti di depurazione dell'acqua di fogna ad una profondità di mt. 100 ai sensi del Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte approvato con la D.C.R. 13 Marzo 2007 n. 117-10931.

• **Prescrizioni urbanistico - edilizie all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua**

- Trattati di fascia di rispetto in ambiti edificati

In tali ambiti sono unicamente consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di risanamento conservativo senza aumento del carico abitativo. Gli interventi urbanistici di altra natura saranno consentiti solo in presenza di soluzioni di difesa lungo il corso d'acqua, la cui efficacia dovrà essere oggetto di verifica.

- Trattati di fascia di rispetto in ambiti non edificati

Tali ambiti sono inidonei ad ospitare nuove edificazioni.

Si precisa che le fasce di rispetto individuate dalla Carta dei Vincoli, all. B5, per i corsi d'acqua presenti sulla parte collinare del territorio del Comune di Rivoli (classificata nella Carta di Sintesi della Pericolosità in classe II ai sensi della Circ. 7/LAP) sono da ritenersi, ai sensi della stessa circolare e della normativa del Piano per l'Assetto Idrogeologico, approvato con DPCM del 24/5/2001, classificate in classe IIIa, con particolare riferimento all'art. 18, 7° comma dello stesso P.A.I.

- m. Aree di protezione dei pozzi di captazione di acqua potabile ai sensi del D.P.R. 24/5/1988 n. 236; delimitazione ai sensi dell'art. 6 (200 mt. rispetto al punto di captazione).
Aree di protezione dei pozzi di captazione di acqua potabile ai sensi della D.G.R. 26/4/1995 n. 102-45194: delimitazione in zona di tutela assoluta, di rispetto ristretta ed allargata.
- L'area di salvaguardia è distinta nelle tre zone di tutela assoluta, di rispetto ristretta e di rispetto allargata, di seguito descritte. Complessivamente, nell'area di salvaguardia, è vietato l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; le attività esistenti sono confermate a condizione che certifichino la messa in sicurezza degli impianti e dei manufatti edilizi secondo le prescrizioni e gli standard tecnici vigenti. Per la verifica ed il controllo della sussistenza di tali adeguamenti impiantistici è individuato il competente servizio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.) attraverso l'attività di monitoraggio del Servizio Ambiente del Comune.
 - All'interno della zona di tutela assoluta non è consentita la realizzazione di alcun manufatto.
 - All'interno della zona di rispetto ristretta è vietato l'insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sui fabbricati esistenti sono ammessi interventi di recupero funzionale e di adeguamento igienico sanitario, fermi restando i divieti di cui all'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 152/99 e s.m.i.
 - All'interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale).
- n. Terreni sottoposti a vincolo cimiteriale ai sensi del T.U. Leggi Sanitarie art. 338; ricadenti in una fascia avente profondità di mt 100 misurata dal muro perimetrale del cimitero definita ai sensi dell'art. 27 c. 5 della L.R. 56/77, del D.P.R. 10/09/1990 n° 285 recante norme in materia di polizia mortuaria, della Circolare regionale 9/12/1987 n° 16/URE così come modificata ed integrata con Nota regionale n° 1867/48/767 del 17/03/1995.
- o. Fasce di rispetto stradali ai sensi del D.Lgs 285/1992 (per le fasce di rispetto all'interno dell'abitato, non indicate nelle tavole, si fa riferimento al D.M. 2/4/68 N°1444).
- p. Fascia di rispetto della discarica individuata ai sensi dell'art. 27 c. 7 della L.R 56/77 (m. 150).
- q. Fascia di rispetto fluviale individuata ai sensi art. 29 c. 1c della L.R 56/77 (m. 25 dal piede esterno degli argini maestri per fiumi arginati).
- r. Beni culturali-ambientali da salvaguardare, individuati ai sensi dell'art.24 della L.R.56/77 (normati al titolo 8 delle presenti Norme di Attuazione).
- 2 Tutti gli interventi dovranno essere verificati alla luce delle indicazioni riportate nell'allegato tecnico B1 «Indagine geologica e studio idrogeologico», con particolare riferimento ai contenuti della «Carta di Sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico»(allegato B1a) e al punto 4.0 della Relazione geologica illustrativa.
Gli interventi ricadenti in zone sottoposte a specifiche normative previste da altre leggi e regolamenti Regionali e Nazionali, sono soggetti alle loro prescrizioni.

10.10 Eliminazione delle barriere architettoniche

- 1 Per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel caso in cui la capacità edificatoria sia esaurita è ammesso un incremento fino al 20% della superficie lorda esistente (con un massimo di 50 mq). Anche gli edifici elencati al titolo 8, possono essere soggetti a interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per integrazione funzionale degli spazi, purchè gli interventi non pregiudichino le caratteristiche tipologiche dell'immobile.